



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

Il Presidente

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e s.m.i., recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa*" ed in particolare l'art. 2, recante "*Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*";

Considerato che, con deliberazioni n. 85 del 27.10.2021 e n. 65 del 16.09.2022, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deliberato l'istituzione di una Sezione interna (II) presso questo Tribunale, con decorrenza dall'1.01.2023 ed effettiva operatività dall'1.04.2023;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2022, n. 49 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle materie tra le Sezioni del Tribunale per l'anno 2023 e sono state dettate misure volte a consentire la piena operatività della seconda Sezione interna sin dal 1° aprile 2023;

Vista la delibera n. 3 del 13 gennaio 2023 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la quale è stata rideterminata al mese di giugno 2023 l'operatività delle sezioni interne istituite dalle delibere n. 85 del 27 ottobre 2021 e n. 65 del 26 settembre 2022;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al decreto presidenziale n. 49 del 29 dicembre 2022, e di aggiornare la disciplina intertemporale con esso stabilita;

DECRETA

Art. 1

I riferimenti alla data del "1° aprile 2023", contenuti nel decreto presidenziale n. 49 del 29 dicembre 2022, devono intendersi effettuati alla data del "1° giugno 2023".

Art. 2

In attesa della piena operatività della seconda Sezione interna, stabilita per il 1° giugno 2023, i ricorsi con istanza di misura cautelare, o con altre istanze ritenute urgenti e da sottoporre ad esame collegiale, e quelle riferite alle competenze presidenziali (*per es. superamento dei limiti dimensionali, abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare*) saranno temporaneamente assegnate alla Sezione prima ai soli fini della trattazione cautelare o del compimento

dell'adempimento urgente, e salva l'ulteriore successiva trattazione presso la nuova Sezione interna competente.

Nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il Collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rimetterà al Presidente della Sezione di nuova istituzione la fissazione della data dell'udienza pubblica.

Art. 3

La Segreteria Generale del Tribunale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della seconda Sezione, a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai rappresentanti degli Avvocati amministrativisti, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, e di curarne l'invio al Responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Ancona, 31 marzo 2023

(Giuseppe Daniele)